

**Oggetto**

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI del 13 settembre 2013 (procedimento R 416/2012-4), relativa a un'opposizione tra la Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG e la Dubek Ltd.

**Dispositivo**

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *La Mustang — Bekleidungswerke GmbH & Co. KG è condannata alle spese.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 39 dell'8.2.2014.

---

**Sentenza del Tribunale del 13 novembre 2015 — ClientEarth/Commissione**

(Cause riunite T-424/14 e T-425/14) <sup>(1)</sup>

**(«Accesso ai documenti — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Progetto di relazione sulla valutazione d'impatto, relazione sulla valutazione d'impatto e parere del comitato per la valutazione d'impatto — Diniego di accesso — Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale — Obbligo di motivazione — Obbligo di procedere a un esame concreto ed individuale — Interesse pubblico prevalente»)**

(2016/C 007/33)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* ClientEarth (Londra, Regno Unito) (rappresentanti: O. Brouwer, F. Heringa e J. Wolfhagen, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: F. Clotuche-Duvieusart e M. Konstantinidis, agenti)

**Oggetto**

Da un lato, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 1° aprile 2014, che nega l'accesso a una relazione sulla valutazione d'impatto riguardante un progetto di strumento vincolante che definisce il quadro strategico per le procedure di ispezione e di sorveglianza incentrate sui rischi e relative alla normativa ambientale dell'Unione europea, nonché ad un parere del comitato per la valutazione d'impatto e, dall'altro, una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 3 aprile 2014, che nega l'accesso a un progetto di relazione sulla valutazione d'impatto relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale a livello degli Stati membri nel settore della politica ambientale dell'Unione e a un parere del comitato per la valutazione d'impatto

**Dispositivo**

- 1) *I ricorsi sono respinti.*
- 2) *La ClientEarth supporterà, oltre alle proprie spese, le spese sostenute dalla Commissione europea.*

---

<sup>(1)</sup> GU C 303 del 8.9.2014.